

Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

del 20 marzo 2009¹ (Stato 1° gennaio 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale²;
visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005³
e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 2007⁴,

decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

² È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *professione di trasportatore di viaggiatori su strada*: professione esercitata mediante un'impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista; il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione;

RU 2009 5651

¹ All. 2 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597).

² RS 101

³ FF 2005 2183

⁴ FF 2007 2457

⁵ RS 745.1

- b.⁶ *professione di trasportatore di merci su strada*: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione;
- c. *autoveicolo*: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958⁷ sulla circolazione stradale;
- d.⁸ *gestore dei trasporti*: la persona fisica che dirige effettivamente e continuamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

Art. 3 Autorizzazione

¹ L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

² L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

³ Ogni veicolo dell'impresa deve essere munito di una copia autentica dell'autorizzazione.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione. A tal fine tiene conto in particolare delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999⁹ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).¹⁰

Art. 3a¹¹ Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci

¹ Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi, al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri¹², convenzioni sul trasporto internazionale a titolo professionale di viaggiatori e di merci, ad eccezione del cabotaggio all'interno della Svizzera.

² In tali convenzioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.

Art. 4¹³ Condizioni

¹ Per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

⁷ RS 741.01

⁸ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

⁹ RS 0.740.72

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

¹² RS 0.740.72

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

- a. affidabilità (art. 5);
- b. capacità finanziaria (art. 6); e
- c. capacità professionale (art. 7).

² Se il richiedente dell'autorizzazione è un'impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere adempite da un gestore dei trasporti che:

- a. ha un rapporto d'impiego o di mandato con l'impresa; e
- b. ha il domicilio o il luogo di lavoro in Svizzera.

³ Se è una persona fisica, il richiedente dell'autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 ed essere gestore dei trasporti.

⁴ I compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti impiegato dall'impresa o da essa incaricato mediante mandato sono stabiliti in una convenzione scritta.

⁵ Il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente il numero massimo di imprese o di veicoli.

Art. 5 Affidabilità

¹ Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:

- a. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
- b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,
 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

² Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

³ Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all'affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.¹⁴

Art. 6 Capacità finanziaria

¹ La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli.

² Il Consiglio federale determina gli importi di base.

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 7 Capacità professionale

¹ Per soddisfare la condizione della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività; chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.¹⁵

² Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

³ L'autorità o l'ente incaricato di organizzare l'esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all'autorità federale competente. Il regolamento d'esame disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell'esame.

⁴ L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall'attestato di capacità o dal diploma.

⁵ ...¹⁶

⁶ Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall'esame.

Art. 8 Ritiro e revoca dell'autorizzazione

¹ L'UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

^{1bis} Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni d'autorizzazione non sono più adempite, l'UFT ne informa l'impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine per fornire la prova dell'adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l'impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L'UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.¹⁷

² L'UFT ritira o revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l'impresa o la sua direzione ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3191; FF **2013** 6175).

¹⁶ Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3191; FF **2013** 6175).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3191; FF **2013** 6175).

Art. 9¹⁸ Registro delle imprese di trasporto su strada

¹ L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto di viaggiatori su strada e delle imprese di trasporto di merci su strada.

² Il registro indica:

- a. il nome e la sede dell'impresa;
- b. il tipo di autorizzazione;
- c. il nome del gestore dei trasporti;
- d. il numero di veicoli.

³ Il registro è accessibile al pubblico.

Art. 9a¹⁹ Registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti

¹ L'UFT tiene un registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti.

² Nel registro l'UFT tratta i dati seguenti:

- a. dati necessari all'identificazione della persona interessata;
- b. condanne per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1;
- c. misure amministrative per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1;
- d. motivi per cui l'affidabilità possa essere messa in dubbio secondo l'articolo 5 capoverso 2;
- e. constatazioni fatte nel quadro di un esame secondo l'articolo 8 capoverso 1 secondo cui la persona non soddisfa più i requisiti relativi all'affidabilità;
- f. ritiro o revoca dell'autorizzazione dell'impresa di trasporto su strada interessata.

³ L'UFT comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f, su richiesta e in conformità degli accordi applicabili, alle autorità degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

⁴ L'UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo;
- b. l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona interessata;
- c. le esigenze in materia di sicurezza dei dati;
- d. i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

⁶ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati secondo il capoverso 3.

Art. 10 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 11²⁰ Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

³ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'autorizzazione.

⁴ Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

Art. 12 Competenza e procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 11 competono all'UFT.

² La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974²¹ sul diritto penale amministrativo.

Sezione 4: Disposizioni finali²²

Art. 12a²³ Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014

¹ Le autorizzazioni esistenti all'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

² Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sono considerate gestori dei trasporti le persone fisiche che:

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

²¹ RS 313.0

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

²³ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

- a. esercitano la professione di trasportatore su strada e adempiono le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 del diritto anteriore²⁴;
- b. esercitano una funzione direttiva in un'impresa di trasporto su strada e adempiono le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 del diritto anteriore²⁵.

³ Le imprese di trasporto su strada il cui gestore dei trasporti non adempie le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono notificare all'UFT, entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, una persona che adempie tali condizioni.

⁴ Per il trasporto di merci con veicoli con un peso totale tra 3,5 e 6 tonnellate, per due anni dall'entrata in vigore della presente modifica non è necessaria l'autorizzazione.

Art. 13 Esecuzione²⁶

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010²⁷

²⁴ RU **2009** 5651

²⁵ RU **2009** 5651

²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3191; FF **2013** 6175).

²⁷ DCF del 4 nov. 2009 (RU **2009** 5629).

